



**FLC CGIL**

*Ravenna*


*federazione lavoratori  
della conoscenza*

*...in primo piano*

19/10/2023 n. 2

## **Certificazioni linguistiche personale scolastico: informativa su proroga al 2023/2024 dell'attuale elenco di Enti accreditati**

**La FLC CGIL ha ribadito l'importanza di non alimentare il mercato dei titoli per le graduatorie del personale e tutelare la qualità dei percorsi formativi**



Il Ministero dell'Istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali il 16 ottobre 2023 per fornire l'informativa in merito ad un decreto con cui viene prorogata al 2023/2024 la validità dell'elenco di Enti autorizzati a rilasciare le certificazioni di competenza linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

La proroga scaturisce dal fatto che per il 2022/2023 sono state presentate 31 nuove candidature, che sono state rigettate per carenza di requisiti e per il 2023/2024 56 nuove candidature che richiedono ulteriori istruttorie.

L'elenco attualmente vigente, pubblicato in una [apposita pagina web](#) del Ministero dell'Istruzione, è quello che pre-esisteva al [DM 62 del 10 marzo 2022](#), la norma ha

recentemente ridefinito e aggiornato i requisiti per l'accREDITAMENTO degli enti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

È stato proprio il DM 62/2022 che ha aperto la strada a nuovi accreditamenti, in quanto ha sostituito la norma precedente, DM 3889 del 7 marzo 2012, che prevedeva che gli enti certificatori fossero formalmente riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali si parla la lingua straniera oggetto della certificazione.

Per affissione all'albo sindacale

Adesso invece anche enti con sede in Italia possono fare richiesta per accreditarsi e sono ammessi anche associazioni o enti che lavorano in partnership (quindi se uno di essi non ha i requisiti completi l'altro può compensare).

Non a caso, in occasione dell'[informativa sul DM 62/2022](#) come FLC CGIL avevamo chiesto che la nuova norma definisse meglio i requisiti degli enti che possono accreditarsi in relazione a tre punti: caratteristiche dell'ente, caratteristiche dei formatori di cui si avvalgono sotto il profilo dei titoli culturali richiesti e caratteristiche dei contratti stipulati con il personale di cui si avvalgono.

Il rischio è che l'apertura a nuovi enti squalifichi il valore del titolo e della formazione connessa.

La proroga che oggi viene prevista dal nuovo decreto rinvia di fatto nuovi accreditamenti a momenti successivi all'a.s. 2023/2024, pertanto accogliamo questa misura con favore e auspichiamo che le istruttorie condotte siano uno strumento efficace di verifica della qualità dei percorsi e degli esami realizzati dagli Enti che richiedono l'accREDITAMENTO.

Quali certificazioni linguistiche sono valutabili ad oggi nelle GPS?

È utile ricordare che ad oggi la normativa vigente è quella contenuta nelle [Tabelle Allegate](#) all'OM 112 del 6 maggio 2022, esse prevedono che siano valutabili:

“Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera):

- B2 Punti 3
- C1 Punti 4
- C2 Punti 6”

[La FAQ n. 21](#) in merito alle GPS chiarisce un ulteriore punto:

Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, radunati negli appositi elenchi. NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo. In questo caso occorre NON SELEZIONARE la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.

Occorre quindi, ancora una volta, fare massima attenzione da parte dei lavoratori e delle scuole a chi rilascia il certificato, poiché università telematiche che non rientrano nell'elenco degli Enti accreditati si propongono come soggetti validi a rilasciare certificazioni valutabili nelle GPS, ma in realtà rilasciano titoli privi di valore legale in relazione alle graduatorie stesse

## Su tutor e docente orientatore decide il Collegio dei docenti e la contrattazione stabilisce i compensi

La FLC CGIL ha sempre ribadito le prerogative del Collegio docenti e delle RSU oggi sottolineate nella nota ministeriale



Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso la [nota 2790 dell'11 ottobre 2023](#) relativa alla "Piattaforma Unica per fruizione servizi messi a disposizione di studentesse, studenti e famiglie e principali indicazioni operative". La circolare contiene tre allegati:

- [Allegato A](#) - Indicazioni per le segreterie scolastiche.
- [Allegato B](#) - Indicazioni per il personale scolastico per l'attuazione delle Linee guida per l'orientamento.
- [Allegato C](#) - Indicazioni sui servizi contenuti in Vivere la scuola e Strumenti.

L'allegato B presenta un'importante sottolineatura relativa alle figure del docente tutor e del docente orientatore le cui funzioni e attività, previa partecipazione al percorso di formazione OrientaMenti, sono previste a partire dall'anno scolastico 2023/2024 per accompagnare nelle attività di orientamento alunne e alunni delle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado, secondo quanto previsto dal D.M. 5 aprile 2023, n. 63.

La nota prevede che, nel rispetto dei limiti finanziari individuati nel D.M. 5 aprile 2023, n. 63, "si rimette ad ogni modo alla valutazione autonoma delle singole istituzioni scolastiche sia l'individuazione del numero di tutor da nominare più rispondente alle proprie specifiche esigenze, anche in base alle disponibilità raccolte e ai docenti formati, sia la numerosità del raggruppamento di studenti da associare a ciascun tutor nel rispetto dei limiti finanziari individuati nel decreto". Perdi più, si chiarisce che nel caso in cui altri docenti si rendano disponibili a svolgere il ruolo di docente tutor/docente orientatore, entro il 16 ottobre 2023, sarà possibile fruire del percorso di formazione, da concludere entro il 20 novembre 2023. Successivamente anche i docenti della scuola secondaria di I grado e del primo biennio del II grado, su richiesta, potranno accedere al percorso di formazione OrientaMenti, organizzato dall'INDIRE.

Inoltre, si ribadisce con chiarezza che i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi sono oggetto della contrattazione di istituto.

Le precisazioni contenute nel testo dell'all. B confermano quanto la FLC CGIL ha già ribadito più volte rispetto alle prerogative del Collegio dei docenti circa le autonome valutazioni in ambito didattico e della contrattazione sulla ripartizione della misura dei compensi.

Come abbiamo avuto modo di argomentare nel [Dossier](#) dedicato proprio alla figura del tutor, l'ipotesi di CCNL sottoscritta il 14 luglio scorso e in via di registrazione, da un lato all'art. 30 ha affidato alla contrattazione di istituto "la determinazione della misura dei compensi e i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie", dall'altro all'art. 46 ha previsto un contratto integrativo nazionale per la determinazione dei criteri di utilizzo dei finanziamenti destinati al personale impegnato nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento". Pertanto, così facendo si neutralizzano le previsioni contenute nel decreto ministeriale e le definizioni dei compensi minimo e massimo, riconducendo tale materia integralmente alla contrattazione.

La FLC CGIL ha ribadito, in ogni sede, la pericolosa incursione del D.M. 5 aprile 2023, n. 63 sulla professionalità docente e sulla retribuzione degli incarichi regolati dal CCNL e, alla luce delle specificazioni contenute nell'all. B della nota 2790/23, può affermare una volta di più la legittimità delle proprie argomentazioni a tutela del salario e della condizione delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola. È necessario che adesso il Ministro preveda l'integrazione delle risorse necessarie per assicurare i compensi per tutti i docenti disponibili a ricoprire la funzione di tutor nel numero definito liberamente dai collegi.